



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

**Procedura aperta
per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori
di realizzazione della Greenway del Parco del Sile
CIG: 5081742229**

Risposte a FAQ presentate

Aggiornamento al 04 giugno 2013

Quesito n. 1

Un operatore economico chiede (con riferimento ai requisiti richiesti per il progettista) se:

- a) i servizi svolti per lavori identificati in classe VI b possano essere considerati, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, equivalenti alla classe VI a.
- b) le opere strutturali previste rientrino esclusivamente nella classe Ig oppure se le stesse siano classificabili nella classe IX (varie categorie), il cui possesso, conseguentemente, sarebbe ammesso ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Risposta al Quesito n. 1. a)

Con riferimento a quanto argomentato dall'A.V.C.P. con proprie Determinazioni n. 30/2002 e n. 5/2010, si comunica che – in merito ai requisiti di ordine speciale del progettista indicati alla voce “REQUISITI DEL PROGETTISTA” del disciplinare di gara - l'esecuzione di servizi appartenenti alla Classe VI a può essere dimostrata anche con l'esecuzione di servizi svolti appartenenti alla Categoria VI b.

Risposta al Quesito n. 1. b)

Per effetto di quanto riportato nella TABELLA N. 1 allegata alla Determinazione dell'A.V.C.P. n. 5/2010 con riferimento alle categoria di “opere strutturali in cemento armato e/o ferro.....” cui attiene parte della progettazione da eseguire, il requisito di ordine speciale della **Classe I categoria g** (indicato nel bando e nel disciplinare di gara) cui si riferiscono i servizi svolti ai sensi dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 può essere assolto anche con lo svolgimento di servizi appartenenti alla **Classe IX categoria b e/o c**, in quanto i lavori oggetto dell'appalto sono da considerarsi quale opera speciale per la mobilità.

Quesito n. 2

Un operatore economico chiede, in merito ai “Requisiti d'ordine speciale” del progettista prescritti nel disciplinare di gara, se i servizi svolti di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativi alle



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

Classi VIa e Ig debbano riferirsi alla sola progettazione esecutiva o comprendere anche prestazioni di progettazione preliminare e/o definitiva.

Risposta al Quesito n. 2

I servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativi alle Classi VIa e Ig devono riferirsi esclusivamente alla progettazione esecutiva, in considerazione dell'oggetto del contratto d'appalto di cui trattasi [progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, ex art. 53, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.] e del livello più elevato, per definizione ingegneristica delle lavorazioni da eseguire, proprio della progettazione esecutiva rispetto a quella definitiva e/o preliminare (vedasi, *a contrariis*, quanto argomentato dall'A.V.C.P. con Determinazione n. 5/2010 al punto 2.2 "Indicazioni sulla specificazione dei requisiti").

Quesito n. 3

A seguito della segnalazione effettuata da un operatore economico, si porta a conoscenza che nel Disciplinare di Gara - al terzo capoverso della voce denominata "Requisiti di partecipazione dell'impresa singola" - è stata erroneamente indicata la Categoria OS13 in luogo dell'esatta Categoria OS18-A, quest'ultima riportata correttamente in ogni altra parte del disciplinare medesimo, nel bando di gara e nello Schema di Contratto facente parte del progetto definitivo posto a base di gara.

Quesito n. 4

Un operatore economico chiede (con riferimento ai requisiti richiesti per il progettista) se l'importo richiesto dal bando per la categoria VIa possa essere soddisfatto dalla somma degli importi inerenti la medesima categoria di più professionisti o studi professionali nel caso di un raggruppamento temporaneo di progettisti.

Risposta al Quesito n. 4

La risposta è affermativa: l'importo richiesto per la categoria VIa può essere soddisfatto dalla somma degli importi di più professionisti o studi professionali in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, fermo restando che il soggetto mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuno dei soggetti mandanti.

Quesito n. 5

Un operatore economico chiede con quali modalità, nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", debbano essere inserite le eventuali lavorazioni proposte



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

come varianti ed, inoltre, se eventuali modifiche da apportare alle lavorazioni previste nel modulo medesimo debbano essere depennate e/o modificate sullo stesso.

Risposta al Quesito n. 5

A titolo di completamento di quanto indicato al punto n. 2 della voce "PLICO n° 3 - OFFERTA ECONOMICA" (non si consideri la dicitura E RIDUZIONE TEMPI, riportata per mero errore materiale) del disciplinare di gara in merito alle modalità di presentazione della "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", si porta a conoscenza che, nel caso in cui il concorrente abbia proposto migliorie nell'offerta tecnica - non previste nel progetto definitivo posto a base di gara - il medesimo dovrà, a pena di esclusione, riportare nella lista in questione, alle pagine 19-20-21-22-23, le lavorazioni proposte quali migliorie con l'indicazione della quantità e del relativo prezzo unitario offerto, restando inteso che comunque il prezzo complessivo offerto non potrà essere pari o superiore all'importo posto a base di gara. Qualora le migliorie attengano a lavorazioni modificative di quelle previste nella lista stessa, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, depennare le voci della lista che ritiene non più necessarie per l'esecuzione dell'opera e inserire, sempre nelle pagine 19-20-21-22-23, le lavorazioni proposte in sostituzione quali migliorie con l'indicazione della quantità e del relativo prezzo unitario offerto, restando inteso che comunque il prezzo complessivo offerto non potrà essere pari o superiore all'importo posto a base di gara.

Quesito n. 6

Un operatore economico chiede se:

- △ il possesso della certificazione di sistema di qualità - necessario al fine di usufruire del beneficio di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - debba essere dimostrato, in caso di raggruppamento temporaneo d'Imprese, dall'Impresa Capogruppo e dall'Impresa Mandante o sia necessario anche da parte dell'impresa cooptata;
- △ nel caso in cui debba essere dimostrato solamente dall'Impresa Capogruppo e dall'Impresa Mandante, la denominazione dell'Impresa cooptata debba essere indicata nella cauzione provvisoria con il rispettivo ruolo o se sia sufficiente che vengano indicate solamente l'impresa Capogruppo e l'Impresa Mandante.

Risposta al Quesito n. 6

Alla luce di quanto espressamente indicato dall'A.V.C.P. con proprio parere n. 151 in data 14/05/2008 e con atto AG-35/09 del 03/12/2009, si evidenzia quanto segue:

- △ ai fini di usufruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è necessario che, in caso di raggruppamento temporaneo d'Imprese, la certificazione di sistema di qualità sia posseduta dall'Impresa Capogruppo e dall'Impresa Mandante, mentre non è obbligatorio il possesso della stessa da parte dell'impresa cooptata;
- △ la cauzione provvisoria, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, deve necessariamente riferirsi all'impresa mandataria e alle imprese mandanti, mentre non sussiste



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

l'obbligo - qualora i requisiti di carattere speciali richiesti dal bando e dal disciplinare di gara siano già posseduti dalle citate imprese – che la polizza sia intestata anche all'impresa cooptata (vedasi anche C.d.S. - Sez. V – n. 4655/2006).